GIGLIO & Partners

Dottori Commercialisti e Revisori legali

News per i Clienti dello studio

Dr. Renato Giglio

Dr. Antonio Piras

Dr. Alessandro Ambrosio



Ai Gentili Clienti Loro sedi

Crediti P.A:

estesa la compensazione dei carichi fino al 31 dicembre 2017

Gentile Cliente,

con la presente desideriamo informarLa che, per effetto di quanto previsto dal DL n. 87 del 12.07.2018, convertito in legge n. n. 96 del 09.08.2018, le imprese ed i lavoratori autonomi che vantano crediti commerciali o professionali nei confronti della PA possono compensare tali somme con i carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31.12.2017.

L'articolo 12 bis del DL, inserito in sede di conversione, ha esteso anche al 2018 la possibilità di provvedere alla compensazione dei crediti nei confronti della PA anche all'anno 2018 con le medesime modalità previste per gli anni precedenti.

Secondo le disposizioni in vigore, i crediti sorti da forniture di beni, prestazioni di servizi e lavori in appalto divenuti certi, liquidi ed esigibili possono essere liquidati anche attraverso la certificazione e compensazione delle somme. Ricordiamo che con precedente intervento (decreto del 09.08.2017) vengono prorogate le modalità di compensazione con le somme indicate nelle cartelle di pagamento previste dal DM 24.09.2014: per effetto di tale intervento, per il 2017 i contribuenti hanno potuto potranno utilizzare le certificazioni in compensazione per il pagamento delle somme iscritte in ruoli affidati all'Agente per la riscossione entro il 31.12.2016.

Per effetto di quanto previsto dal DL n. 87/2018, la possibilità di compensare i crediti certificati con i carichi viene estesa ai ruoli affidati fino allo scorso 31.12.2017.

Premessa

Per agevolare le aziende durante il periodo di crisi e semplificare i pagamenti dei debiti maturati dalle Pubbliche Amministrazioni, viene prevista una particolare **modalità di certificazione che apre ad un ventaglio di possibilità per la liquidazione dei crediti.** Attraverso la certificazione dei crediti, gli interessati potranno accedere alla **cessione del credito, all'anticipazione degli importi ed alla compensazione con somme iscritte a ruolo** (oppure sorte con l'applicazione di un istituto deflattivo del contenzioso).

Con il DM 09.08.2017, come noto, è stata prorogata la misura che consente la compensazione dei crediti della PA con le cartelle di pagamento. Ora, con il nuovo DL n. 87 del 12.07.2018, convertito in legge n. n. 96 del 09.08.2018, viene ulteriormente ampliata la possibilità di compensazione dei crediti includendo nell'ambito di applicazione i crediti affidati all'agente della riscossione fino al 31.12.2017.

L'intervento si pone in continuità rispetto ai precedenti: vengono **prorogate**, infatti, **le disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale 24.09.2014.**

| COMPENSAZIONE CREDITI CERTIFICATI CON CARTELLE DI PAGAMENTO | |
|---|--|
| Proroga DM 09.08.2017 | Proroga DL n. 87/2018 |
| Compensazione limitata ai carichi affidati | Compensazione limitata ai carichi affidati |
| all'agente per la riscossione fino al | all'agente per la riscossione fino al |
| 31.12.2016 | 31.12.2017 |

Il primo passo – la certificazione dei crediti

Al fine di provvedere alla compensazione dei crediti, la disciplina dell'istituto prevede la **preventiva certificazione degli stessi.** A tale scopo, è stato messo a punto un **sistema di certificazione** attraverso il quale l'impresa creditrice nei confronti della Pubblica Amministrazione può ottenere l'attestazione che il credito vantato ha carattere di certezza, liquidità ed esigibilità. L'obbiettivo della certificazione è garantire la pronta liquidazione del credito con una delle soluzioni a tal fine elaborate.

Prima di illustrare le singole ipotesi di liquidazione dei crediti, bisogna specificare che questi **possono** essere certificati solamente se rispettano le condizioni di certezza, liquidità ed esigibilità sopra menzionate.


Secondo i chiarimenti forniti dal MEF, il credito:

- → è da considerarsi certo quando è determinato nel suo contenuto dal relativo atto negoziale, perfezionato secondo le forme e le procedure prescritte dalla legislazione vigente (Ai fini della certificazione, il requisito della certezza sussiste se il credito attiene a un'obbligazione giuridicamente perfezionata per la quale sia stato assunto il relativo impegno di spesa registrato sulle scritture contabili.);
- → è da considerarsi liquido un credito quantificato nel suo esatto ammontare e riconducibile agli elementi del titolo giuridico sottostante;
- → è da considerarsi esigibile se non vi sono fattori impeditivi del pagamento quali un'eccezione di inadempimento, l'esistenza di un termine o di una condizione sospensiva.

Il procedimento di certificazione avviene attraverso la **piattaforma elettronica** predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. La piattaforma consente la **registrazione delle amministrazioni e degli enti** e **permette ai titolari dei crediti di accreditarsi e presentare le istanze** per il rilascio delle relative certificazioni.

Il meccanismo di certificazione è strutturale alla liquidazione dei crediti, che può avvenire con le seguenti **modalità:**

- → attraverso la compensazione del credito con altre passività dell'impresa nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni;
- → sono state stanziate, con vari provvedimenti, risorse per il pagamento dei crediti attraverso l'anticipo delle somme da parte dello Stato;
- → viene riconosciuta la possibilità di anticipo e sconto tramite banche e intermediari finanziari.



La procedura di certificazione deve essere avviata su impulso del soggetto titolare del credito con apposita istanza: entro 30 giorni dalla ricezione la PA deve certificare che il relativo credito è certo, liquido ed esigibile, ed indicare la data prevista per il pagamento.

Se entro 30 giorni dalla data della richiesta la PA non ha provveduto a pagare il credito, oppure non ne ha rilevato l'insussistenza o l'inesigibilità e non ha rilasciato la certificazione, **il creditore può richiedere** la nomina di un commissario ad acta.

Nel caso di esposizione debitoria del creditore nei confronti della stessa amministrazione, il credito può essere certificato al netto della compensazione tra debiti e crediti del creditore istante, opponibile esclusivamente da parte

Bisogna ricordare che il comma 3-ter dell'articolo 9 DL n. 185/2008 indica alcune ipotesi in cui la certificazione non può essere rilasciata, a pena di nullità. Si tratta:

- → dell'ipotesi degli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del Tuel per fenomeni di infiltrazione o condizionamento di tipo mafioso o similare. Cessato il commissariamento, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione a crediti sorti prima del commissariamento;
- → nel caso di **gestione commissariale**, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione ai crediti rientranti nella gestione commissariale;
- → la certificazione non può essere rilasciata dagli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari (o programmi operativi di prosecuzione degli stessi) se nell'ambito di questi piani (o programmi) sono state previste operazioni relative al debito.

La compensazione dei carichi

Come anticipato in premessa, con il **DL n. 87/2018** è stata prorogata l'applicazione della compensazione con le somme incluse in cartelle di pagamento ai **carichi affidati fino allo scorso 31.12.2017.**

La facoltà di compensazione in esame si applica in relazione ai crediti vantati nei confronti delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni e le agenzie, di cui al D.Lgs. n. 300 del 30.07.1999.

La compensazione ha ad oggetto:

- → tributi erariali, tributi regionali e locali, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Inail), entrate spettanti all'ente che ha rilasciato la certificazione;
- → oneri accessori, aggi e le spese a favore dell'ente o agente della riscossione.

Con riferimento alla procedura, le modalità per la compensazione sono sempre quelle previste dal DM 24.09.2014 e i crediti commerciali certificati possono essere **utilizzati in data antecedente a quella prevista per il loro pagamento, indicata nell'apposita certificazione.** Il titolare del credito, acquisita la certificazione mediante piattaforma elettronica, la presenta all'ente o agenzia della riscossione competente, per il **pagamento totale** o **parziale** delle previste somme.

Nel caso in cui il pagamento riguardi solo una parte delle somme dovute, il contribuente è tenuto a indicare le posizioni debitorie che intende estinguere. In caso di mancata indicazione, l'imputazione dei pagamenti è effettuata dall'ente preposto alla riscossione, ai sensi dell'art. 31, dpr 602/1973, il quale trattiene l'originale della certificazione e ne rilascia copia, timbrata per ricevuta al titolare del credito commerciale.

L'ente della riscossione comunica l'avvenuta compensazione all'ente debitore e all'ente impositore, entro i cinque giorni lavorativi successivi.

Le circolari sul web e facebook

Si ricorda che le Circolari dello studio sono scaricabili dal sito al link http://www.studiogiglio.com/blog/

Vi invitiamo anche a seguirci su Facebook, per rimanere costantemente aggiornati sui servizi offerti dallo Studio (https://www.facebook.com/commercialistialghero/)

Si resta a disposizione.

Alghero, lì 10 ottobre 2018